

# **Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli operatori non finanziari - Chiarimenti vari**

## **1. Decorrenza obblighi antiriciclaggio**

(del 18 Maggio 2006)

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Coloro che si avvalgono della facoltà di integrare i registri tenuti in forza di altre disposizioni di legge per la costituzione dell'archivio unico, devono procedervi entro 60 gg. dalla suddetta scadenza. Analogo termine è previsto per la costituzione dell'archivio unico informatico.

## **2. Archivio unico cartaceo**

(del 18 Maggio 2006)

Consiste in un registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato, o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. L'operatore può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

## **3. Documenti per l'identificazione**

(del 18 Maggio 2006)

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.

## **4. Archivio unico informatico.**

(del 18 Maggio 2006)

Il termine per la costituzione dell'AUI è di 60 gg. dall'entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). In attesa dell'istituzione di tale archivio, è necessario avvalersi temporaneamente di un registro cartaceo i cui dati andranno riversati nell'AUI.

## **5. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione.**

(del 18 Maggio 2006)

Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per operazioni poste in essere tra operatori non finanziari.

## **6. Istituzione archivio unico**

(del 18 Maggio 2006)

L'obbligo di istituzione di tale archivio sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione. I dati vanno conservati per 10 anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.

## **7. Sanzioni**

(del 18 Maggio 2006)

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

## **8. Segnalazioni di operazioni sospette**

(del 18 Maggio 2006)

Tale obbligo sussiste a prescindere dal valore dell'operazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

## **9. Identificazione di garanti da parte dei mediatori crediti.**

(del 18 Maggio 2006)

Poiché non espressamente richiesto, l'identificazione di eventuali garanti non deve essere effettuata.